

# Marcatura CE dei prodotti da costruzione

## Il Regolamento UE 305/2011 e la Dichiarazione di Prestazione (DOP)

Carissimi Soci,

Vi segnaliamo che dal **1° Luglio 2013** è entrato in vigore il Regolamento UE 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CPR - *Construction Products Regulation*), il quale fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento, che era già entrato formalmente in vigore il 24 Aprile 2011, abroga quindi la Direttiva 89/106 CEE (CPD) che aveva introdotto, oltre 20 anni fa, la marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

### Entrata in vigore del Regolamento:

Innanzitutto il Regolamento, a differenza della Direttiva che richiedeva agli Stati Membri di essere recepita, è un atto di portata generale che è divenuto immediatamente legge in tutti gli Stati membri a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea. Il Regolamento 305 (CPR) è entrato però in vigore in due fasi:

- i cap. 1 e 2, 29 - 35, 39 - 55, 64, 67, 68 e l'allegato IV sono entrati in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea;
- gli artt. da 3 a 28, da 36 a 38, da 56 a 63 e gli artt. 65 e 66, nonché gli allegati I, II, III e V sono entrati in vigore il 1° Luglio 2013.

### Cosa prevede il Regolamento:

Il Regolamento 305/2011 (art. 1), in particolare, fissa le condizioni per l'immissione (la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione) o la messa a disposizione (la fornitura a titolo oneroso o gratuito di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale) sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. Tale Regolamento introduce, rispetto alla Direttiva 89/106 CEE, numerose e importanti novità; la maggior parte di esse non diventeranno operative dal 1° luglio ma dovranno attendere le successive revisioni delle specifiche norme armonizzate.

### Novità introdotte con il Regolamento UE 305/2011:

Riportiamo qui di seguito le principali novità introdotte con il presente Regolamento:

1. viene esplicitata la definizione di fabbricante che toglie qualsiasi dubbio rispetto a chi abbia effettivamente l'obbligo di apporre la marcatura CE su un prodotto: "qualsiasi

*persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto o lo commercializzi con il suo nome o il suo marchio";*

2. la novità principale (immediatamente applicabile dal 1° luglio) riguarda un nuovo documento (**DOP - Dichiarazione di Prestazione**) che deve essere redatto dal fabbricante e accompagnerà il prodotto da costruzione, **coperto da una norma armonizzata di riferimento o da un ETA** (European Technical Assessment, cioè lo strumento necessario per effettuare la dichiarazione di prestazione e poi marcare CE i prodotti non completamente o non ancora normati), al momento della sua immissione sul mercato e che sostituisce la precedente "Dichiarazione di Conformità". Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto (la marcatura CE è quindi conseguente alla dichiarazione di prestazione e deve coesistere con questa). I prodotti da costruzione potranno quindi essere immessi sul mercato solo se accompagnati dalla DOP, che potrà avere forma cartacea o essere disponibile in forma elettronica sul sito web del produttore. La Marcatura CE assume quindi un significato diverso da quello che aveva nella Direttiva 89/106 CEE: non attesta più la conformità del prodotto a una specifica tecnica, ma rappresenta invece la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale si accerta, si garantisce e si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione. L'art. 6 e l'allegato III indicano tutte le informazioni necessarie che dovrà avere la nuova documentazione (riferimento del prodotto-tipo, il sistema di valutazione delle prestazioni, i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili, l'uso previsto del prodotto, l'elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata, ecc.). Al contrario di quanto previsto dalla direttiva, per la quale la Dichiarazione di Conformità non circola essendo un documento a solo uso del fabbricante, la Dichiarazione di Prestazione è un documento separato dall'etichetta ed accompagna sempre il prodotto. Obiettivo fondamentale che la Commissione Europea si è data nel predisporre il regolamento non è stato quello di definire la sicurezza dei prodotti da costruzione, ma quello di garantire che siano fornite informazioni precise ed

affidabili.

All'art. 5 vengono invece indicate le deroghe all'obbligo di redazione della DOP, in mancanza di disposizioni particolari dell'Unione o del singolo Stato membro, che riguardano:

- prodotti fabbricati in esemplare unico o su specifica del committente in un processo non in serie;
- prodotti fabbricati in cantiere per essere incorporati in una specifica struttura;
- prodotti fabbricati secondo le normative nazionali allo scopo di interventi di conservazione e restauro del patrimonio tutelato.

All'art. 9 comma 2 è stata tolta ogni ambiguità relativamente all'anno da riportare in etichetta: si dovranno riportare le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta la marcatura CE.

3. Il Regolamento prevede alcune semplificazioni per le microimprese (imprese che occupano fino a 10 dipendenti e con un fatturato o un totale bilancio non superiore ai 2 milioni di euro): in particolare la possibilità di sostituire la determinazione del prodotto-tipo secondo i metodi previsti dalle norme armonizzate con metodi alternativi, salva la responsabilità del fabbricante di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili mediante una specifica documentazione tecnica.

### Definizione di "prodotto da costruzione":

Rispetto alla vecchia direttiva il nuovo Regolamento definisce più chiaramente il prodotto da costruzione come "Qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse".

### Aree di prodotto a cui si applica la marcatura CE:

Nell'Allegato IV del Regolamento relativo alle aree di prodotto, si evidenziano i prodotti a cui si applica la marcatura CE (es. prodotti prefabbricati in calcestruzzo normale/alleggerito/aerato autoclavato; porte, finestre, chiusure oscuranti, cancelli e prodotti correlati ecc.)

### Obblighi degli operatori economici:

Tra gli operatori coinvolti dagli adempimenti normativi troviamo:

*Obblighi dei fabbricanti (art. 11):* fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica; apporre la marcatura CE sul prodotto; assicurarsi che i propri prodotti abbiano un numero di tipo, lotto e serie che ne consenta l'iden-

tificazione; assicurarsi che sia presente il loro marchio registrato, denominazione commerciale nonché un indirizzo al quale essi possano essere contattati (se la natura del prodotto non lo consente queste informazioni devono essere presenti sull'imballaggio o sui documenti commerciali e di trasporto); ritirare i propri prodotti dal mercato se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione o mettere in atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la loro conformità; conservare la documentazione per un periodo di dieci anni; devono fornire alle autorità competenti tutte le informazioni da loro richieste.

**Obblighi dei mandatari (art. 12):** I mandatari non hanno obblighi relativi alla conformità dei prodotti al Regolamento ma devono conservare copia delle dichiarazioni e rendere disponibile la documentazione a richiesta delle autorità competenti.

**Obblighi degli importatori (art. 13):** verificare che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione tecnica e che rechi la marcatura CE ove previsto; indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati (se la natura del prodotto non lo consente queste informazioni devono essere presenti sull'imballaggio o sui documenti commerciali e di trasporto); ritirare i prodotti dal mercato se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione o mettere in atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la loro conformità; assicurarsi che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il trasporto non alteri la sua prestazione; devono conservare la dichiarazione di prestazione per dieci anni; devono fornire alle autorità competenti tutte le informazioni da loro richieste.

**Obblighi dei distributori (art. 14):** devono assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE ove previsto e che sia accompagnato dalla documentazione tecnica; qualora ritengano che il prodotto non sia conforme, devono astenersi dall'immetterlo sul mercato e assicurarsi che siano messe in atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la conformità (tali procedure sono di responsabilità dei produttori e importatori); devono garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto; fornire tutta la documentazione in caso di richiesta da parte di un'autorità competente.

#### **Prodotti messi a disposizione sul mercato prima del 1° luglio 2013:**

Tali prodotti possono essere venduti dai distributori senza alcuna modifica alla documentazione di accompagnamento anche dopo il 1° luglio fino ad esaurimento scorte di magazzino.

Un fabbricante che immette un prodotto già certificato secondo il certificato di conformità dovrà redigere la DOP e adeguare l'etichetta di marcatura, pertanto per tutti i prodotti messi a disposizione sul mercato dopo tale data, il distributore dovrà richiedere al fornitore la DOP.

#### **Se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata:**

Il fabbricante ha la possibilità (e non l'obbligo) di chiedere una valutazione tecnica europea (ETA) per ottenere una valutazione documentata della prestazione di un prodotto.

Tale documento viene redatto dall'organizzazione

degli organismi di valutazione tecnica (TAB).

Questi ultimi sono designati dagli Stati membri per una o più aree di prodotto e provvedono ad effettuare la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per le quali sono stati designati.

In attesa di poter fornire ulteriori aggiornamenti, rimandiamo le aziende interessate alla lettura del citato regolamento, disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Norme tecniche • Marcatura CE.

## ATTIVITA' ASSOCIATIVA

### Ammissione nuovi soci.

Il 27 giugno scorso, il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione di un nuovo Socio Sostenitore Industria (Sauermann Italia Srl).

**SAUERMANN Italia Srl di Castel San Pietro Terme (BO)**



Il Gruppo SAUERMANN, leader di mercato nel settore delle pompe di scarico condensa, è presente in 3 continenti (Europa, Asia, America) tramite 2 stabilimenti di produzione, 7 filiali e 2 divisioni commerciali. I prodotti dell'azienda sono venduti in oltre 40 paesi. La Sauermann nasce in Francia nel 1976 e si specializza nel commercio di componenti per la regolazione dei fluidi (caldo e freddo); nel 1989 progetta e produce la prima pompa di scarico condensa per impianti di condizionamento dell'aria; nel 1998 realizza pompe centrifughe adatte per gli impianti di climatizzazione e refrigerazione e per le caldaie a condensazione. Oggi la Sauermann offre una gamma completa di pompe, accessori e sistemi progettati per gestire la condensa prodotta da impianti di climatizzazione, banchi frigoriferi e caldaie. Sauermann è quindi diventato un marchio di riferimento per la gestione della condensa, in particolare grazie ad un servizio integrato di ricerca e sviluppo specializzato nel settore e ad una gamma completa e sempre aggiornata.

Sauermann Italia SRL, situata a Castel San Pietro Terme (BO), è la filiale italiana del Gruppo e si occupa della distribuzione delle pompe Sauermann sul territorio italiano e su una Macro-Area comprendente alcuni paesi europei (Svizzera italiana, Cipro, Grecia, Malta, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croazia, Albania) e il Medio Oriente (Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Turchia). E' attualmente di proprietà di una holding belga.

## MERCATO

### Osservatorio Vendite Mensili ANGAISA. Elaborazioni di maggio 2013.

I dati relativi all'Osservatorio Vendite Mensili relativi

al mese di maggio 2013 evidenziano un consistente calo del fatturato, relativo al campione censito, pari al -5,46% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A tale proposito precisiamo che il fatturato censito in migliaia di euro, nel mese di maggio, è pari al 33,31% del totale del fatturato dei soci ANGAISA 2011 e pari al 12,64% del fatturato stimato 2012 per l'intera distribuzione idrotermosanitaria (fonte CRESME). Il trend degli ultimi dodici mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (fatturato giugno 2012/maggio 2013 rispetto a giugno 2011/maggio 2012) ha evidenziato un calo del -5,58%.

## NORMATIVE

### Credito

#### Nuove misure per il credito alle PMI: proroga al 30.09.2013.

Nuovo accordo sul credito a favore delle imprese, soprattutto piccole e medie. L'intesa, che rivede le misure di sospensione e di allungamento dei finanziamenti e focalizza il bacino dei potenziali utilizzatori, è stata firmata da Abi, Alleanza delle cooperative, Cia, Claii, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria e Rete Imprese Italia. Tra gli interventi finanziari previsti, la possibilità di sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing immobiliare e mobiliare. Prevista inoltre la possibilità di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo; di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili. Per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Infine, per consentire alle banche e agli intermediari finanziari aderenti di adeguare le proprie procedure in relazione alle operazioni previste dal nuovo accordo, il periodo di validità dell'accordo del febbraio 2012, sulle "Nuove misure per il credito alle Pmi", è stato prorogato al 30 settembre 2013, informa la nota. Ad oggi, con le nuove misure per il credito alle Pmi, secondo dati aggiornati al maggio 2013, le banche hanno sospeso 95.435 finanziamenti a livello nazionale (che si aggiungono ai 260.000 dell'Avviso comune scaduto il 31 luglio 2011), pari a 29,5 miliardi di debito residuo (in aggiunta ai 70 miliardi dell'Avviso comune) con una liquidità liberata di 4,1 miliardi (oltre ai 15 miliardi di euro con l'Avviso comune).

### Edilizia

#### "Decreto fare".

#### Semplificazioni in materia edilizia. Art. 30.

Segnaliamo che è stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n.144 del 21 giugno scorso (Supplemento Ordinario n. 50) il decreto legge n. 69 del 21.06.2013 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. "decreto fare").

Il decreto, che ha previsto una serie di semplificazioni in diverse materie, è entrato in vigore il 22 giugno scorso ed è stato trasmesso alla Camera dei deputati dove è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio per il consueto iter di conversione, che dovrà concludersi, a pena di decadenza, entro il prossimo 20 agosto.

In particolare, le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa contengono una serie di modifiche al Testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la cui applicazione, secondo quanto espressamente previsto dal comma 6, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. In particolare, le disposizioni riportate alle lettere a), c) ed e) modificano la definizione di ristrutturazione edilizia con l'eliminazione del vincolo di rispetto della sagoma nei casi di demolizione e ricostruzione, mantenendo invece il rispetto della volumetria.

La modifica di cui alla lettera b), relativa all'articolo 6, comma 4, primo periodo del D.P.R. 380/2001, si riferisce agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle modifiche interne dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa - ivi incluse le modifiche della destinazione d'uso dei locali - nell'ambito dei quali viene eliminato l'obbligo in capo al tecnico abilitato, che firma la relazione asseverata che deve essere allegata alla comunicazione d'inizio dei lavori, di dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

La lettera d) prevede che la domanda del permesso di costruire relativo a un immobile sottoposto a vincoli ambientali, culturali, paesaggistici dovrà concludersi con un provvedimento espresso, anche in caso di diniego (allo stato attuale la Soprintendenza può non agire e fare scattare il cosiddetto "silenzio-rifiuto", rendendo difficile per il privato impugnare la decisione, non conoscendo le motivazioni che hanno portato al rigetto dell'istanza). La comunicazione del diniego deve essere effettuata dal Responsabile del procedimento entro 5 giorni dall'acquisizione agli atti.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti rinviamo le aziende interessate alla lettura del citato decreto, che rendiamo disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Edilizia • Leggi e decreti.

## Fisco

### Rateizzazione della riscossione. Direttiva Equitalia del 7 maggio 2013.

Con la Direttiva del 7 maggio 2013, Equitalia ha innalzato, da 20.000 euro a 50.000 euro, la soglia dell'importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Come noto, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate men-

sili (6 anni), nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Per debiti oltre l'importo di 50.000 euro la concessione della rateazione resta subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. In merito alla rateizzazione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, si ricorda che importanti novità sono state introdotte con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (cosiddetto "Decreto sulle semplificazioni tributarie"), in base alle quali:

- è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
- l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto ed ottenuto di pagare a rate. L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
- il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista, invece, la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive;
- anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate è possibile chiedere ad Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella esattoriale.

La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

### "Decreto fare". Modifiche disciplina della responsabilità fiscale solidale negli appalti (art. 50).

Il decreto n. 69 del 21.06.2013 (c.d. "decreto fare") ha introdotto nuove semplificazioni in materia fiscale. Evidenziamo che, prima il "Decreto sulle semplificazioni tributarie" (D.L. n. 16 del 2012), e successivamente, il "Decreto crescita" (D.L. n. 83 del 2012) - avevano sancito la responsabilità dell'appaltatore in solido con il subappaltatore per il versamento all'Erario da parte di quest'ultimo delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti e dell'Iva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. A tale responsabilità solidale - che operava, comunque, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore per la realizzazione dell'opera affidata in subappalto - l'appaltatore poteva sottrarsi se, prima di pagare il corrispettivo, avesse acquisito dal subappaltatore una prova documentale dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dell'Iva i cui termini di pagamento erano già scaduti. Fin dalla sua entrata in vigore, la norma ha presentato forti criticità, sia sotto il profilo dell'individuazione del suo ambito applicativo, sia, soprattutto, sotto il profilo delle concrete modalità di applicazione della stessa. Ciò premesso, il Legislatore - venendo, parzialmente, incontro alle pressanti richieste avanzate dalle Associazioni di categoria delle imprese di

eliminare tale obbligo - con la norma in esame, ha abrogato, il predetto adempimento relativamente all'Iva. Di conseguenza, la disciplina continuerà ad applicarsi esclusivamente con riferimento al versamento delle ritenute sulle imposte sui redditi.

Rinviamo le aziende interessate alla lettura del citato decreto, che rendiamo disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • Leggi e decreti.

### Spesometro. Nuovo rinvio.

Nuovo rinvio per lo "spesometro", lo strumento con cui si punta alla tracciabilità delle spese effettuate con bancomat e carte di credito per un valore oltre i 3.600 euro. Originariamente previsto per il 30 aprile 2012, il termine ultimo per la comunicazione al Fisco da parte degli operatori finanziari degli acquisiti oltre tale soglia, è stato poi spostato al 15 ottobre dello stesso anno, successivamente al 31 gennaio del 2013, quindi al 3 luglio e ora la scadenza viene fissata al 12 novembre di quest'anno. "Lo slittamento - spiega l'Agenzia delle Entrate - riguarda i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011, in cui l'acquirente è un consumatore finale che ha pagato con carta di credito, di debito o prepagata. E nasce dall'esigenza di mettere a punto gli accorgimenti tecnici necessari, in sintonia con le principali associazioni di categoria rappresentative dei soggetti obbligati alla comunicazione". Allo stesso tempo, "l'ulteriore allungamento dei tempi inizialmente previsti è stato disposto per consentire l'allineamento del termine d'invio con quello di altre comunicazioni anch'esse rientranti nell'ambito dell'attività volta alla semplificazione degli adempimenti".

### Studi di settore. Comunicazioni anomalie 2013. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti.

Con il Comunicato stampa del 21 giugno 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal prossimo 26 giugno, i soggetti che hanno ricevuto una comunicazione di anomalia da studi di settore per il triennio 2009-2011, potranno fornire chiarimenti o precisazioni tramite il software "Comunicazioni anomalie 2013", reso disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Mediante l'utilizzo di tale procedura informatica è possibile segnalare eventuali imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate e indicare i motivi che hanno determinato l'anomalia ed altre informazioni rilevanti. Si precisa che per inviare la comunicazione occorre essere in possesso del codice pin necessario per usare i servizi internet dell'Agenzia delle Entrate od aver ottenuto l'autorizzazione per accedere ad Entratel. I contribuenti che non sono ancora in possesso del codice pin possono ottenerlo registrandosi nell'area "servizi telematici" del sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Segnaliamo inoltre che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 27 maggio 2013 il provvedimento con cui sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e


del commercio, e della modifica dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'individuazione degli indicatori di normalità economica, da utilizzare per il periodo di imposta 2012. Rinviando le aziende interessate alla lettura del citato provvedimento, che rendiamo disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • Studi di settore.

## NOTIZIE VARIE

### CERSAIE.

#### Le agevolazioni riservate ai Soci ANGAISA



**CERSAIE**

Ricordiamo che sono in scadenza i termini per potersi avvalere delle importanti agevolazioni, riservate ai Soci ordinari ANGAISA, frutto dell'accordo stipulato tra Servizi ANGAISA e EDI.CER (ente organizzatore di CERSAIE), definite per favorire la partecipazione dei titolari delle aziende associate, dei responsabili/addetti di show-room e di banco e della clientela professionale (installatori, progettisti, architetti, ecc.) all'edizione 2013 del CERSAIE, che si terrà a Bologna Fiere dal 23 al 27 settembre p.v. Ricordiamo che, a differenza delle passate edizioni, la manifestazione si svolgerà da lunedì a venerdì anziché da martedì a sabato. L'accordo prevede una serie di agevolazioni riservate alle sole aziende distributrici associate ANGAISA:

1) Pullman gratuiti per raggiungere CERSAIE: iniziativa riservata alle aziende associate del

Centro-Nord (Toscana, Umbria e Marche comprese);

2) "Viaggi in autonomia": iniziativa riservata alle aziende associate del Centro-Sud e Isole, con un contributo spese in funzione del numero di persone – riferibili ad una singola azienda – che visiteranno la manifestazione fieristica;

3) Tessere Ingresso gratuite on-line: iniziativa riservata alle aziende associate, relativa a un quantitativo illimitato di tessere ingresso gratuite, valide per tutta la durata della manifestazione.

Per poter usufruire delle agevolazioni è necessario compilare le relative schede di adesione già inviate a tutti i soci e trasmetterle via fax o via mail alla segreteria ANGAISA, che resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. Vi ricordiamo che le prenotazioni alle iniziative dovranno pervenire alla segreteria ANGAISA entro il **12 luglio p.v.** Tutti i partecipanti a CERSAIE possono invece usufruire delle seguenti agevolazioni accedendo al sito [www.cersaie.it](http://www.cersaie.it):

1) "TAV": acquisto di biglietti a tariffe agevolate relativi al treno Frecciarossa con partenza da Milano, Firenze e Roma;

2) Tariffe speciali Hotel.

ANGAISA sarà presente alla manifestazione fieristica con il proprio stand ubicato nell'area esterna 45 stand 18.

#### Accordo quadro ANGAISA / GILIA Italia.



Siamo lieti di annunciare che ANGAISA ha sottoscritto di recente un accordo, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno beneficiare di condizioni di particolare favore in relazione ai servizi erogati da GILIA ITALIA. GILIA ITALIA offre un

innovativo servizio on-line attraverso: nasce infatti [www.giliaitalia.com](http://www.giliaitalia.com), il nuovo portale che permette di richiedere un servizio di progettazione di interni a distanza, all'avanguardia, su misura e soprattutto low cost. Un servizio low cost perché attraverso internet si abbattano i costi legati a sopralluoghi e trasferte, ma in grado di offrire il massimo della qualità grazie alle competenze di un team di professionisti ed esperti del settore, capaci di ideare ambienti esteticamente sorprendenti e sempre funzionali, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. La "progettazione on line" consente di ricevere un progetto di interni dipinto a china e acquarello, direttamente presso la sede del convenzionato ANGAISA. Pochi e semplici click per richiedere il servizio: è necessario allegare la piantina catastale, inserire le foto dello stato di fatto dell'immobile e compilare il questionario on-line. Tutti i progetti saranno realizzati dai consulenti Gilia ITALIA dipinti a mano, garantendo un prodotto unico nel suo genere e adatto a far comprendere all'utente le potenzialità di ogni ambiente, offrendo al negoziante un nuovo strumento per "emozionare" il cliente e concludere la trattativa. Il servizio è rivolto ai privati, ma anche ai negozianti di arredamenti e arredo bagno che potranno fornire il servizio ai loro clienti usufruendo di tariffe agevolate, attraverso l'accordo-quadro recentemente sottoscritto con ANGAISA. Alle aziende associate ANGAISA che decideranno di acquistare una o più delle progettazioni on-line dal sito [www.giliaitalia.com](http://www.giliaitalia.com) verrà concesso uno sconto pari al 50% rispetto al prezzo di listino pubblicato sul sito Gilia ITALIA. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono disponibili all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it), nell'Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da Gilia ITALIA alle aziende associate ANGAISA.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

## Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 328 • Riservato ai Soci

- ▶ Convenzioni. Accordo ANGAISA / GILIAITALIA
- ▶ Edilizia. Semplificazioni in materia edilizia. Decreto legge n. 69 del 21.06.2013
- ▶ Fisco. Responsabilità solidale appalti. Decreto legge n. 69 del 21.06.2013
- ▶ Fisco. Approvazione modelli comunicazione dati rilevanti. Provv. AE del 27.05.13
- ▶ Norme Tecniche. Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Regolamento UE 305/2011



Inviare a:

\_\_\_\_\_ (Ragione sociale)

\_\_\_\_\_ (Cognome e nome)

\_\_\_\_\_ (Telefax)

\_\_\_\_\_ (e-mail)

\_\_\_\_\_ (Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESSE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.